

PARTE GENERALE
DEL MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

1. QUADRO NORMATIVO di RIFERIMENTO

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "D.Lgs. n. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

1.1. L'introduzione della responsabilità in sede penale degli enti

Il Decreto, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società medesime, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli "illeciti presupposto" si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità della Società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche

quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Si tratta di una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo - penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

Il principio introdotto con il D.lgs. 231/01 rappresenta una vera e propria rivoluzione nell'ambito del diritto penale italiano, con il riconoscimento del principio in base al quale *societas delinquere potest* o, meglio, *societas puniri potest* e dal momento scardinando il principio che non prevedeva la possibilità di responsabilità penale dell'impresa.

La commissione del reato è riconducibile a una mancanza organizzativa della società che non ha previsto nel suo organico degli strumenti atti ad evitare la commissione dell'illecito stesso.

Non è sufficiente un collegamento oggettivo tra reo e cooperativa, ma è invece necessario dimostrare la c.d. "colpa di organizzazione" della società, ovvero il non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. Lo strumento che permette ad una società di esimersi dalla responsabilità amministrativa in caso di commissione di un reato-presupposto, è l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In sintesi, ai vari enti, fra cui anche alle cooperative, viene richiesta l'adozione di modelli comportamentali volti ad evitare, con la determinazione di regole di condotta, la commissione dei reati previsti dal decreto, prevedendo altresì organi deputati a vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tali regole.

A partire da questo principio il management aziendale non può non adempiere alla necessità di prevenire i rischi di reato all'interno dell'azienda.

1.2. I destinatari della normativa

Le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001 non si applicano allo Stato, agli Enti territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti politici e sindacati).

Valgono, invece, per gli enti forniti di personalità giuridica e per le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono quindi incluse le cooperative.

1.3. I reati previsti dal Decreto

La responsabilità degli enti non riguarda qualunque reato previsto dall'ordinamento penale ma è connessa alla commissione di determinati reati (denominati reati presupposto) che il Legislatore ha introdotto con il Decreto Legislativo 231/2001.

L'originario nucleo dei reati previsti dal Decreto (artt. 24 e 25) era relativo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, alcune **ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, Enti Pubblici e Unione Europea.**

Successivamente sono susseguiti molti interventi legislativi, che hanno esteso sensibilmente il campo dei reati contemplati. Questi ultimi si riferiscono in particolare alle seguenti materie:

Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D.lgs. 231/2001)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge 28 febbraio 2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016);

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, introdotto dal comma 29 dell'art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla L. 69/2015);

Corruzione e concussione (art. 25 del D.lgs. 231/2001);

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del D.lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409, modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016);

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1. aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99);

Reati societari (art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dall'art. 6 del D.Lgs. 38/2017);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1, introdotto dall'art.8 L.9 gennaio 2006 n.7);

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n.228, modificato dalla L. n. 199/2016);

Abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato) (art.25 sexies D.lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.9 L. 18 aprile 2005, n. 62, si veda anche l'art. 187 quinquies D.Lgs.24 febbraio1998 n.58);

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 9 L. 3 agosto 2007, n.123 e modificati dal D.lgs., attuativo della delega di cui alla L. 3 agosto 2007, n.123),

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001, introdotti dal Decreto Legislativo 231/07 del 14 dicembre 2007, modificato dalla L. 186/2014);

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies), introdotto con la L. 99/2009;

Reati contro l'attività giudiziaria (art 25 decies) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 (art. 377 bis c.p.);

Reati ambientali (art. 25 undecies) introdotti dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, modificato dalla L. 68/2015.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), introdotto dal D. Lgs. 109/2012, modificato dalla L.161/2017

Reati di criminalità organizzata transnazionale, previsti dalla legge n. 146 del 16 marzo 2006

È, infine, importante sottolineare che il D.lgs. 231/2001 è una normativa in progressiva estensione, nel senso che è possibile che nel tempo vengano integrate all'interno di essa nuove categorie di reati – presupposto, in modo tale da ampliare la portata in termini di regolamentazione della responsabilità delle organizzazioni.

1.4. Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni predette vengono applicate previo accertamento della responsabilità e della presenza delle suindicate condizioni, al termine di un processo penale a carico dell'azienda secondo le modalità stabilite dal D. Lg. 231/01 e dal codice di procedura penale.

Le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di

ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva. In ogni caso le misure cautelari non possono mai essere applicate congiuntamente.

1.4.1.1. La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto mediante un sistema c.d. per quote, a struttura bifasica.

In sede commisurativa, il Giudice determina il numero della quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività riparatoria susseguente al reato o dell'attività di prevenzione svolta per evitare la commissione di ulteriori illeciti. Il valore di ogni singola quota viene, invece, determinato, in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, affinché in concreto la sanzione inflitta possa raggiungere la finalità di prevenzione rispetto alla commissione di ulteriori illeciti.

1.4.1.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e trovano applicazione, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'azienda ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso

da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'azienda non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

E' inoltre prevista un'altra serie di ipotesi ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'azienda ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'azienda ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;

c) l'azienda ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1.4.1.3. La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria del Giudice, a spese dell'Azienda, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Azienda viene applicata una sanzione interdittiva.

1.4.1.4. La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o

altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.5. I presupposti per l'applicazione della responsabilità penale

Per l'insorgere della responsabilità penale della cooperativa occorre la presenza di tutta una serie di elementi, il cui concorso è necessario, e la contestuale assenza di determinati fattori che valgono quali esimenti.

Per quanto riguarda gli elementi positivi, si precisa che il Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'azienda scatta qualora sia stato commesso un reato che:

a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell'apposito elenco;

b) tale reato sia stato realizzato da un soggetto:

- in posizione **apicale**: ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale; ovvero

- **sottoposto alla direzione** o alla vigilanza di un Soggetto Apicale, di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato;

c) dalla commissione di tale reato sia derivato un vantaggio per l'azienda.

In ogni caso, l'ente non ne risponde se i soggetti autori del reato hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

1.6. I fattori che valgono quali esimenti ed escludono la responsabilità dell'azienda

Il Decreto prevede una serie di condizioni necessarie per poter ottenere l'esonero dalla responsabilità penale.

In particolare, qualora uno dei reati presupposto sia commesso da un Soggetto Apicale, per ottenere tale esimente, l'azienda ha l'onere di provare che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie

di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'Organismo di Vigilanza;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza.

Nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui sopra è oggetto di una presunzione semplice (*juris tantum*), fatta salva la facoltà dell'azienda di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Viceversa, in caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'azienda, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.

1.7. Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza

Il Decreto 231/01 ha introdotto una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora, giova ripeterlo ancora una volta, l'Azienda dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) di aver affidato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;

c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;

d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In un'ottica di prevenzione del rischio di commissione dei specifici reati previsti dal D.lgs. 231/01, è quindi necessario che la società si doti in un Modello Organizzativo che venga concretamente applicato all'interno dell'azienda. A tal fine il D.lgs. 231/01

prevede la nomina dell'Organismo di Vigilanza, di cui si tratterà più specificatamente nel prosieguo, ma di cui fin da ora si ritiene necessario sottolineare il ruolo fondamentale. L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza infatti deve essere considerata una parte essenziale del Modello al fine di far sì che non solo i principi e i protocolli in esso contenuti vengano effettivamente applicati, ma anche che lo spirito del citato Decreto Legislativo trovi un'adeguata risposta nella vita quotidiana dell'azienda, garantendo la dinamicità ed il continuo aggiornamento del Modello stesso. Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'azienda in relazione ai reati da prevenire;
- 3) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ne deriva che il Modello Organizzativo può e deve essere visto quale utile presidio non solo a livello giuridico, ma anche a livello di governance aziendale, come strumento di perfezionamento organizzativo e del sistema di controllo.

2. L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Il presente Modello Organizzativo integra e rafforza le scelte complessive effettuate da L'Anello Società Cooperativa Sociale in materia di organizzazione, controllo, responsabilità amministrativa e sociale.

Per comprenderne il significato e la portata, occorre perciò chiarire preliminarmente il quadro strutturale entro cui esso si iscrive in termini regolativi e dispositivi. Vengono qui di seguito presentate e sinteticamente descritte:

Le modalità per garantire il **governo** della cooperativa L'Anello;

L'assetto organizzativo, comprese le principali responsabilità attribuite alle diverse funzioni e ruoli che compongono la struttura gestionale della Cooperativa.

2.1 Identità istituzionale e organizzativa

L'Anello è una cooperativa sociale di tipo A, con sede a Limbiate, retta e disciplinata dai principi di solidarietà ed uguaglianza, di cura ed attenzione della comunità al fine di dar vita a politiche di sviluppo sostenibile della cittadinanza, mediante l'erogazione di servizi con costanza e continuità erogati indistintamente a tutti gli utenti i cui dati e relative informazioni sono gestite in maniera controllata e nell'assoluto rispetto delle leggi vigenti. Questi principi ispirano una politica basata sulla soddisfazione della propria utenza, attraverso l'utilizzo di strumenti di pianificazione e controllo che non diano luogo a sprechi di risorse.

L'Anello persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante:

la realizzazione di servizi socio-educativi e assistenziali territoriali, percorsi di formazione, laboratori rivolti a giovani e adulti, attività di animazione e volontariato.

Il punto di partenza del proprio operato è rappresentato dall'analisi dei bisogni sulla base dei quali vengono costruiti progetti e servizi rivolti a minori, giovani, adulti, famiglie, comunità, coinvolgendo attivamente destinatari e favorendo lo sviluppo delle competenze e dell'autodeterminazione, per la promozione del benessere individuale e collettivo.

Lo staff opera in rete, mediante una fattiva integrazione del lavoro interno con l'esterno con il coinvolgimento delle famiglie, il volontariato, i servizi territoriali, al fine di

garantire dinamicità, flessibilità, specificità ed efficienza.

Lo scopo a cui i Soci Lavoratori della Cooperativa mirano è inoltre quello di stimolare l'avvio di un lavoro di rete e/o implementarlo, favorendo il sostegno sociale (supporto emotivo, informativo e materiale) che il soggetto può ricevere e/o scambiare nelle reti sociali.

La Cooperativa Anello nasce il 1° dicembre 2016 con l'ambizione di dar vita ad un sistema rapido, efficace e di qualità; per tale motivo è stato scelto di organizzare adeguatamente orari e carichi di lavoro di ciascuno operatore per introdurre elementi di flessibilità all'interno dell'organizzazione dei servizi, valorizzare nell'ambito dello svolgimento degli stessi, una logica progettuale che incrementi l'integrazione e la trasversalità tra i servizi e l'interconnessione anche con soggetti esterni alla Cooperativa stessa, ovvero sviluppare un'attenzione agli aspetti valutativi dei processi e risultati.

| Settore d'intervento | Servizio | Prestazioni | Destinatari |
|--|-------------------------------|--|--|
| Socio - assistenziale sanitario | <i>Assistenza domiciliare</i> | Prestazioni al domicilio della persona al fine di offrire una risposta globale ai bisogni della persona assistita, rimuovendo situazioni di bisogno / disagio e di prevenzione delle stesse, supportando l'utente della quotidianità e favorendone la permanenza nel proprio contesto di vita. | <ul style="list-style-type: none"> - nuclei familiari in cui sono presenti persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della propria persona nelle attività quotidiane, in condizioni di solitudine e isolamento psicologico che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno (anziani o disabili); - nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o altre comprovate situazioni di necessità; - Minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria; minori che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale; minori che presentano gravi problematiche sociali (es. conflittualità familiari, grave emarginazione,...) |

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| Educativo | <i>Assistenza educativa scolastica</i> | Prestazioni educative e scolastiche al fine di raggiungere sempre maggiori livelli di autonomia al fine di favorire il graduale processo di inserimento nella vita comunitaria. | - Alunni in situazioni di handicap riconosciute da certificazione scolastica, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, rilasciata dalla Unità Operativa di N.P.I.A. territorialmente competente. |
| | <i>Servizi educativi nidi</i> | - garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e relazionale dei bambini nei primi anni di vita, in collaborazione con le famiglie e la realtà territoriale circostante. | Bambini fra i tre mesi e i tre anni |
| | <i>Pre – post scuola</i> | Integrazione/socializzazione; sviluppo delle capacità; cooperazione tra pari e attenzione reciproca; | - Bambini - Bambini diversamente abili; |
| Ricreativo - educativo | <i>Servizi di aggregazione</i> | Centri ricreativi estivi | - Bambini e ragazzi tra i 3 (che abbiano frequentato il 1° anno della scuola per l'infanzia) ed i 14 anni; |

Per la gestione dei propri servizi la Cooperativa l'Anello, forma, seleziona e aggiorna periodicamente il personale attraverso il sostegno durante l'esercizio delle proprie competenze all'interno dei contesti lavorativi, promuovendo al contempo un processo di rilettura e rielaborazioni degli eventi; le finalità delle predette azioni si esplicano su plurimi piani: accrescere e rafforzare le competenze professionali, a garantire la sicurezza degli operatori, ad aumentare la qualità del servizio, a motivare e fidelizzare il gruppo di lavoro, a favorire una capacità comunicativa il più possibile omogenea e trasparente, a favorire la crescita professionale.

La formazione si realizza sia all'interno, sia all'esterno della cooperativa, mediante attività programmate ovvero attraverso l'adesione a progetti promossi dalla rete consortile, da Confcooperative o da Enti quali Università, Centri di Formazione Professionale, le Province di Monza e Brianza e Milano, la rete associativa e altri soggetti preposti all'istruzione diffusi sul territorio.

Particolare attenzione viene attribuita alle tematiche che prevedono la promozione dei fattori protettivi, prevenzione del disagio e promozione della salute in età evolutiva e

adulta negli ambiti familiare, scolastico e professionale.

I relativi incontri e tematiche trattate sono consultabili all'interno dei Quaderni di formazione scaricabili sul sito web della Cooperativa.

Le équipe di lavoro usufruiscono regolarmente di attività di super visione esterna e sono coordinate interamente da responsabili di servizio. La Direzione può, inoltre, contare su uno staff tecnico qualificato per garantire la progettazione, l'amministrazione, la gestione delle risorse umane, l'approvvigionamento, la formazione, la sicurezza e la qualità per la gestione dei servizi.

I servizi erogati da L'Anello sono per circa 90% gestiti per conto dell'ente pubblico o in collaborazione con esso (Comuni, Aziende sanitarie), in regime di convenzione, su richiesta diretta o attraverso la partecipazione a gare di appalto.

I servizi offerti dalla cooperativa L'Anello sono garantiti da un sistema Certificazioni del Sistema di Qualità - ASTRAIA CERTIFICATION n. QMS – 3738-2017; il Sistema di Gestione per la qualità dell'organizzazione di "L'Anello" è stato inoltre reputato implementato e mantenuto in conformità ai requisiti stabiliti nella ISO 9001:2015.

L'Anello è iscritta all'Albo delle Cooperative sociali: ogni anno ha l'obbligo di depositare la documentazione attestante il possesso dei requisiti per il mantenimento di tale iscrizione.

L'Assemblea, nella sua totalità, è l'organo responsabile dell'operato svolto dalla cooperativa.

2.2. L'oggetto sociale

La cooperativa ha scopo mutualistico ed è a mutualità prevalente, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei seguenti servizi sociali, educativi e sanitari – questi ultimi sotto la direzione di direttori sanitari responsabili e l'ausilio di personale medico abilitato.

I servizi offerti possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1. assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene agli aspetti educativi;
2. assistenza a domicilio per conto di privati e di enti agli anziani, ai malati, alle persone disabili, agli invalidi, impegnandosi in ciò che attiene ad una esistenza sana

- e dignitosa e quindi inserita nel contesto sociale; anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
3. prestazioni sanitario – assistenziali di tipo ambulatoriale, nonché iniziative di educazione sanitaria;
 4. assistenza educativa e di sostegno scolastico;
 5. iniziative culturali e ricreative tendenti alla socializzazione e alla promozione umana;
 6. servizi di riabilitazione geriatrica e per persone disabili;
 7. organizzazione, promozione e consulenza relativamente a strutture e attività per il tempo libero, il turismo sociale, case di soggiorno e attività ludico ricreative per i minori;
 8. servizio di trasporto per disabili;

Per il dettaglio delle attività svolte e dell'oggetto sociale, si rinvia allo Statuto che qui si intende integralmente richiamato.

2.3. L'assetto organizzativo

L'assetto organizzativo de L'Anello è articolato nel seguente modo:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione (attualmente composto da 4 membri) ivi compreso il Presidente;

2.3.1 Soci e partecipazione

L'art. 5 dello statuto prevede che “il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge”.

Posso assumere la qualifica di soci persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, i cui statuti lo consentano o nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; sono ricompresi in due categorie:

- soci ordinari;
- soci volontari: coloro che prestano la loro attività gratuitamente; il numero dei soci volontari non potrà superare il limite previsto dalle vigenti leggi in materia.

La cooperativa potrà istituire una categoria di soci ai sensi dell'art. 2527, 3° comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati nell'atto costitutivo, TITOLO II, art. 5. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'ammissione nella predetta categoria avverrà in ragione dell'interesse o al fine di completare la correlata formazione, si tratta ad ogni modo di soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci a secondo della categoria di appartenenza.

I soci cooperatori di L'Anello sono persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: **Soci lavoratori con contratti di lavoro subordinato** che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura e entità. Si tratta di persone che, per loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e che possono collaborare attivamente al raggiungimento dei fini sociali;

Soci lavoratori con contratto di lavoro diverso da quello subordinato;

I soci lavoratori della cooperativa:

- a) Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) Partecipano alla elaborazione di programma di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro determinazione;
- d) Mettono a disposizione le loro capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Tra il socio e la cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

- a) Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
- b) Formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- c) Professionale;

- d) Di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale;
- e) Volontario;
- f) Altri tipi di contratto di lavoro, purché compatibili con lo stato di socio.

I soci con contratto di lavori diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto instaurato di cui all'art. 4 del regolamento vigente e del contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orari di lavoro.

2.3.2. L'assemblea dei soci

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto vigente l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) c.c. per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti. L'assemblea ordinaria di approvazione per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'art. 2538 c.c. hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero in caso di sua mancanza o rinuncia, il vice – presidente, ovvero da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina altresì un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

2.3.4. Il consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone di un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il CdA è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestar cauzione; hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, oltre ad un compenso annuo che verrà determinato dall'assemblea dei soci e sarà ripartito tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto dallo stesso stabilito.

Gli amministratori che rivestono particolari cariche hanno diritto ad una remunerazione stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Il consiglio di amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il consiglio può deliberare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il CdA è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

Le adunanze del CdA sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; le

votazioni sono palesi e, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il presidente del CdA ha la rappresentanza e la firma sociale e sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente può delegare i propri poteri in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, previa autorizzazione del CdA, nonché, con procura speciale ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti, salvo le materie previste dall'art. 2381 c.c. ovvero i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

Il CdA può nominare direttori ovvero procuratori negoziali per determinati atti o categorie di atti.

2.3.5. Gli Strumenti di governo di L'Anello

L'Anello si è dotata di un insieme di Strumenti di governo dell'Organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società quali:

Statuto – che, conformemente a quanto previsto dalla legge, contempla diverse previsioni relative al governo della società ed al corretto svolgimento delle sue funzioni.

Sistema di deleghe e procure - che individua, mediante l'assegnazione di deleghe e procure speciali, specifici poteri per rappresentare o impegnare la Società a seconda degli ambiti di competenza.

Procedure interne – che regolamentano lo svolgimento delle attività e dei processi più rilevanti che vengono svolte dalla Società, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

- 1) Favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- 2) Adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia tracciata, verificabile, documentata, coerente, congrua;
- 3) Prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

2.4. Assetto organizzativo

2.4.1. Struttura dell'organizzazione

L'assetto organizzativo di L'Anello è articolato nel seguente modo:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione (attualmente composto da 4 membri) ivi compreso Presidente e n. 2 Consiglieri;
- Organo di controllo

Per il dettaglio dei poteri e delle competenze degli Organi Societari si rinvia al citato Statuto.

L'organico è così composto:

- 1) Presidente;
- 2) Responsabile Area
- 3) Rappresentante dei lavoratori;
- 4) Responsabile area progettazione;
- 5) Responsabile area amministrativa e gestionale;
- 6) Responsabile area personale;
- 7) Responsabile area contabile, economica e ufficio acquisti;
- 8) Medicina del lavoro;
- 9) RSPP.
- 10) Preposto
- 11) Revisore dei conti
- 12) Organismo di vigilanza

L'organigramma che segue rappresenta in maniera schematica la struttura organizzativa della Cooperativa L'Anello.

2.4.2. Articolazione delle funzioni gestionali

L'articolazione delle funzioni organizzative finalizzate alla gestione della struttura è la seguente:

PRESIDENTE

Coordina e gestisce la struttura aziendale, esercitando le funzioni che gli vengono delegate dal CdA, attuando le politiche di sviluppo deliberate.

SEGRETERIA

È l'organo di supporto alla Presidenza.

AREA AMMINISTRATIVA e GESTIONALE

È responsabile dei servizi amministrativi e gestionali.

AREA CONTABILE, ECONOMALE e UFFICIO ACQUISTI

È responsabile dei servizi contabili, fiscali ed acquisti

COORDINAMENTO SERVIZI

Ogni singola unità offerta viene seguita da un coordinatore di servizio che svolge attività di natura tecnica con implicazioni di natura amministrativa che consistono nella gestione delle risorse umane ed economiche (rendicontazioni) messe a disposizione per l'erogazione del servizio.

AREA PROGETTAZIONE

È costituita da un responsabile interno e due collaboratori esterni che si occupano della progettazione utilizzando il know how, coperto da segreto aziendale.

MEDICINA DEL LAVORO

È svolta da consulenti esterni

RSPP

Attività devoluta alla competenza di un consulente esterno.

2.4.3. ARTICOLAZIONE delle RESPONSABILITA' riguardanti la SICUREZZA SUL LAVORO

Per quanto riguarda le responsabilità relative al Sistema di Prevenzione e Prevenzione interno a L'Anello (sicurezza sul lavoro), è di seguito riportato il Funzionigramma della Sicurezza vigente in L'Anello, costituito in maniera coerente alle indicazioni presenti all'interno del D.lgs. 81/2008.

Il documento di valutazione dei rischi contenente il piano operativo di sicurezza per l'impianto, quivi allegato, reca l'organigramma aziendale di seguito riassunto.

IL DATORE di LAVORO, *nella persona della Sig.ra Pienzi Marina*

Il datore di lavoro per la sicurezza ha la massima responsabilità decisionale e di spesa e deve adempiere agli obblighi indicati dall'art. 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare deve:

- a) Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché definire l'organizzazione aziendale corrispondente, individuando compiti e responsabilità, effettuare le necessarie deleghe ai dirigenti, garantendo che il personale scelto abbia adeguata competenza ed autorità nonché attuare idonee attività di vigilanza sull'operato dei delegati;
- b) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- c) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- d) Effettuare la valutazione dei rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori;
- e) Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;
- f) Elaborare il documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all'art. 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,

- consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
 - h) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - i) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - j) Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - k) Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

IL DIRIGENTE

Il Dirigente ha la responsabilità di:

- a) Attuare le direttive del Datore di Lavoro per le funzioni proprie della sua delega, organizzando le attività lavorative;
- b) Garantire che i preposti e lavoratori da lui dipendenti operino secondo le indicazioni fornite dal presente documento e nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti in azienda;
- c) Nei limiti dei poteri delegati dal Datore di Lavoro, di determinare le risorse economiche, umane, specialistiche e tecnologiche per la realizzazione della politica e dei programmi aziendali;

IL PREPOSTO, nelle persone della Sig.ra Giulia Sgherzi

Il preposto incaricato dal Datore di Lavoro, ha il compito di:

- a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il Datore di Lavoro o il Dirigente da cui dipende;
- b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

- accedano alle zone li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - f) Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente da cui dipende sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) Coordinare per la parte di sua competenza e secondo le indicazioni ricevute, gli interventi svolti sugli impianti e sulle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro e di sua competenza.
 - h) Frequentare appositi corsi di formazione.

IL LAVORATORE

I lavoratori devono:

- a) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale.
- c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di

pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. o comunque disposti dal medico competente;

RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE *nella persona del Sig. Francesco Catanese*

Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP):

- a) Collabora con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi, per l'individuazione delle misure di sicurezza preventive e protettive, delle procedure e dei rischi di controllo;
- b) Provvede a proporre al Datore di Lavoro le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
- c) Programma l'informazione, la formazione l'addestramento dei lavoratori, proponendo al Datore di Lavoro il Piano formativo per ruoli e mansioni e il Programma di informazione e formazione del personale;
- d) Verifica il corretto avanzamento del piano delle verifiche e delle manutenzioni alle attrezzature e ai luoghi di lavoro;
- e) Cura l'aggiornamento della raccolta delle norme di legge e dei regolamenti tecnici in tema di sicurezza, salute e informa in merito il datore di lavoro e i Dirigenti interessati;
- f) Partecipa alla formazione di proposte migliorative relative alla sicurezza;
- g) Prepara in bozza il programma delle misure di prevenzione e degli interventi migliorativi dei livelli di sicurezza e si occupa del successivo controllo dello stato di avanzamento;
- h) Partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008;

RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI per la SICUREZZA *nella persona della Sig.ra Sgherzi Giulia*

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda;
- c) È consultato dalla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) È consultato in merito alla all'organizzazione della formazione;
- e) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) Riceve la specifica formazione prevista dalla legislazione vigente;
- h) Promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;
- j) Partecipa alla riunione periodica prevista dalla legislazione vigente;
- k) Partecipa al riesame della Direzione;
- l) Fa proposte in merito alle attività di prevenzione;
- m) Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- n) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;

ADDETTI ALL'EMERGENZA secondo la struttura che segue:

Addetto primo soccorso, nella persona di Pienzi Marina

Addetto antincendio ed evacuazione *nella persona di Pienzi Marina*

Gli addetti all'emergenza, al pronto soccorso e all'antincendio devono:

- a) Applicare le procedure di emergenza vigenti, indicate nel piano di emergenza;
- b) Effettuare le previste simulazioni e partecipare alla formazione prevista.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO della COOPERATIVA SOCIALE L'ANELLO

Con la costituzione e l'adozione del presente Modello Organizzativo, conforme alle disposizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, L'Anello intende procedere al rafforzamento del proprio sistema di *governance* interna, attraverso uno strumento atto a favorire comportamenti corretti, trasparenti e rispettosi delle norme da parte di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Cooperativa.

Il Modello Organizzativo L'Anello mira in particolare a:

predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati connessi alle attività aziendali;

introdurre all'interno dell'organizzazione presidi, disposizioni e protocolli adatti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, valorizzando quelli già presenti e funzionanti;

rendere nota a tutto il personale dipendente, ai collaboratori, ai consulenti, alle imprese fornitrici e alle organizzazioni partner l'importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni e dei protocolli contenuti nel Modello, ed inoltre l'esistenza di misure disciplinari finalizzate a sanzionare i casi di violazione delle disposizioni e dei protocolli stessi;

impegnarsi a fondo per prevenire il realizzarsi di fatti illeciti nello svolgimento di attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di informazione e formazione del personale e mediante interventi atti a pervenire e contrastare la commissione degli illeciti.

3.1. Coordinate metodologiche e percorso operativo

Il percorso di elaborazione del Modello ha visto coinvolti, attraverso interviste, audit, incontri di revisione e momenti di confronto, il Presidente, il Direttore Generale e il Responsabile Area.

Da un punto di vista **metodologico**, si è tenuto conto delle indicazioni contenute in alcune delle linee guida emanate dalle Associazioni di Categoria in merito alla costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, e

in particolare:

Le linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008;

Le Linee guida ANCPL per la predisposizione dei Modelli di organizzazione e Gestione (MOG 231) ex art. 6 c. 3 del D.lgs. 231/2001, pubblicate in via definitiva dall'Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro di Legacoop il 24 luglio 2009;

Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 redatta da Confcooperative;

Il documento La predisposizione di Modelli organizzativi preventivi dei reati in materia di salute e sicurezza del lavoratore – indicazioni per le piccole e medie Cooperative pubblicato nell'anno 2012 da Legacoop;

Da un punto di vista **operativo**, l'elaborazione del Modello Organizzativo è avvenuta attraverso alcuni passaggi fondamentali di seguito indicati.

Il primo passaggio ha riguardato l'analisi del rischio presente nella Cooperativa L'Anello, in relazione alla possibilità che vengano commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001. L'analisi del rischio è stata realizzata attraverso:

La raccolta e l'analisi della documentazione rilevante della Cooperativa;

Il confronto fra il consulente incaricato e il presidente/la Responsabile dell'Area di competenza;

Tali operazioni hanno permesso in particolare di:

Identificare le fattispecie di reato – tra quelle considerate dal D.lgs. 231/2001 – pertinenti rispetto alle attività e alle relazioni che caratterizzano La L'Anello;

Mappare le attività e i processi sensibili rilevanti (a significativo rischio di reato) per tutte le fattispecie considerate pertinenti;

Individuare le particolari funzioni e ruoli aziendali coinvolti in tali attività e processi; valutare, per ciascuna delle fattispecie pertinenti, il livello di rischio specifico all'interno dell'organizzazione;

sulla base di questi risultati è stato possibile procedere:

all'analisi dei presidi e dei sistemi di controllo già esistenti in Cooperativa, funzionali a prevenire la possibile commissione di reato;

all'evidenziazione dei limiti e delle "scoperture" presenti nell'organizzazione rispetto a questa specifica azione di prevenzione.

A partire da tale ricognizione, sono stati individuati presidi e protocolli da aggiungere a quelli già esistenti – protocolli che l'organizzazione si impegna a attivare nel prossimo futuro – al fine di ridurre ad un livello accettabile il rischio di Commissione di reati nel contesto delle attività della Cooperativa.

L'analisi e l'elaborazione dei contenuti realizzate nel corso dei passaggi descritti, hanno permesso di procedere:

alla redazione del codice etico e di comportamento di L'Anello: il codice etico così realizzato, che è parte integrante del Modello Organizzativo, raccomanda, promuove e vieta determinati comportamenti anche al di là di quanto previsto a livello normativo: esso tiene cioè conto delle aree di rischio – reato indicate dal D.lgs. 231/2001, ma va anche al di là di esse, in quanto regola tutte le dimensioni di comportamento significative in relazione alla visione e alla cultura organizzativa di L'Anello;

alla definizione di un sistema disciplinare e dei relativi meccanismi sanzionatori, in quanto il sistema disciplinare costituisce – come indicato espressamente dall'art. 6, comma 2, lett. E) e dall'art. 7, comma 4, lett. B) del D.lgs. 231/2001 – un presupposto essenziale alla corretta applicabilità del Modello Organizzativo;

Alla costituzione di un Organismo di Vigilanza deputato al monitoraggio della corretta applicazione del Modello Organizzativo e dei principi etici statuiti. Tale Organismo rappresenta infatti un presupposto inderogabile per il carattere di "esimente della responsabilità", attribuito al Modello Organizzativo stesso (in base a quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 231/2001).

3.2. La struttura del documento

LA PARTE GENERALE

La parte generale illustra i presupposti normativi, le condizioni di contesto e istituzionali, gli aspetti strutturali e strutturanti il sistema di responsabilità organizzativa ex D.lgs. 231/2001 di L'Anello.

Tale parte include i seguenti contenuti:

- descrizione del quadro normativo di riferimento (principi del D.lgs. 231/2001);

- presentazione di L'Anello in quanto organizzazione (identità istituzionale, sistema di governo, struttura e responsabilità interne);
- esplicazione della metodologia e del processo attraverso cui L'Anello ha costruito il proprio Modello Organizzativo;
- definizione dell'Organismo di Vigilanza in termini di requisiti, composizione, nomina e permanenza in carica, compiti e poteri, flussi informativi;
- definizione del sistema disciplinare, che dettaglia le sanzioni e le modalità di irrogazione di queste ultime nei confronti dei destinatari;
- prefigurazione delle attività di informazione e formazione che L'Anello adotta al fine di assicurare una corretta divulgazione dei contenuti del Modello organizzativo, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione.

3.3. LA PARTE SPECIALE

La parte speciale prende in considerazione tutte le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001.

Presenta per ciascuna di essa l'analisi dei rischi condotta in riferimento al contesto organizzativo di L'Anello (funzioni e ruoli, processi e attività operative). Dettaglia, quindi, i presidi e i protocolli – quelli già in essere, e anche quelli da integrare – funzionali a prevenire i rischi stessi.

Questi in specifico i contenuti:

- presentazione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
- indicazione delle funzioni e dei ruoli organizzativi sensibili e dei processi e attività sensibili;
- individuazione dei protocolli di controllo generale, ovvero applicabili a tutti i processi interni;
- individuazione di protocolli specifici, ovvero applicabili a ciascuna specifica attività sensibile.

3.4. Approvazione del Modello

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale e dagli Allegati (indicare allegati), che ne formano parte integrante, unitamente allo Statuto e al Regolamento adottati dall' OdV, è approvato dal Consiglio di Amministrazione della

Cooperativa.

3.5. Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente”. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che le delibererà a seguito di segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.

3.6. Approccio metodologico per la redazione del Modello Organizzativo

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D.lgs. n. 231/2001, la metodologia adottata può essere riassunta nelle seguenti fasi:

- 1) Redazione del risk assessment tramite l’individuazione e l’analisi dei processi e dell’attività sensibili, con particolare riferimento ai controlli preventivi ed alle procedure già in essere all’interno della società;
- 2) Gap analysis e individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- 3) Definizione del Modello Organizzativo e adeguamento e stesura di regole di comportamento e di funzionamento sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto;
- 4) Redazione del Codice Etico;
- 5) Redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nel Codice Etico;
- 6) Redazione del regolamento e dello statuto dell’Organismo di Vigilanza.

3.7. La metodologia del Risk Assessment

Il punto è fondamentale e si riverbera anche sulla metodologia dei successivi controlli dell’Organismo di Vigilanza.

Per evitare il rischio di predisporre mappature meramente compilative e asettiche, sprovviste di qualsiasi valutazione sull’intensità del rischio reato e sul suo grado di

avveramento in base all'attività e all'organizzazione societaria, è necessario conoscere in modo efficace la realtà aziendale attraverso approcci e strumenti tra loro integrati.

Da ciò deriva la necessità di un flusso informativo multidimensionale, sia cartaceo che informatico, attraverso il quale analizzare informazioni gestionali, economiche, extracontabili e di tipo organizzativo.

In seconda istanza, è necessario conoscere nel dettaglio le funzioni e la concreta operatività nello svolgimento delle attività aziendali, attraverso colloqui e interviste.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza adeguare costantemente il Modello anche sulla base di interviste, confronti e verifiche orali sull'applicazione dei principi e dei protocolli previsti.

Per la redazione del risk assessment di L'Anello sono stati in un primo momento analizzati i supporti documentali e successivamente la valutazione è stata indirizzata ai diversi processi ed alle funzioni aziendali, sulla base di incontri con responsabili e dipendenti.

Per individuare le aree potenzialmente a rischio, sono state prese in considerazione sia le aree a rischio reato c.d. in senso proprio, ossia quelle selezionate in base al novero delle fattispecie previste dal Decreto, sia le aree c.d. strumentali, ossia quelle aree che gestiscono gli strumenti finanziari che possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio in senso proprio. Sono, quindi, stati individuati i c.d. processi sensibili ed i ruoli aziendali coinvolti nello svolgimento di quelle attività al cui espletamento è potenzialmente connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01, tenendo in considerazione l'efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, al fine di individuare eventuali criticità e gap rispetto alla prevenzione del rischio-reato.

Il report di Risk Assessment fa parte del processo che ha portato al presente Modello e ne costituisce parte integrante dal punto di vista della individuazione delle aree aziendali esposte al rischio di commissione di reati rilevanti per la responsabilità penale dell'azienda.

In merito al risk assessment effettuato, si ritiene opportuno precisare che qualora sia individuato un livello di rischio alto, ciò non significa che le aree a rischio non siano già caratterizzate da comportamenti virtuosi e preventivi.

Il risk assessment infatti è un'analisi che non deve semplicemente verificare uno stato di fatto, ma deve già orientare l'azienda verso un Modello Organizzativo che prescindendo parzialmente dalla virtuosità dell'azienda. Tale virtuosità è rilevante ai fini della

valutazione dei protocolli da adottare, rispetto alle modalità operative già esistenti (gap analysis), ma non deve condizionare la valutazione della probabilità di rischio dei reati.

3.7. Il Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta un elemento essenziale del Modello Organizzativo e parte integrante dello stesso.

Costituisce uno strumento di portata generale, una vera e propria “*Carta di principi*”, finalizzata alla promozione di una “*etica aziendale*”.

Il Codice Etico non è di per sé sufficiente a garantire prevenzione, ma costituisce comunque lo sfondo sul quale radicare una crescita aziendale finalizzata alla cultura della legalità e della prevenzione dei rischi reato.

Il Codice Etico, allegato al presente Modello, deve essere diffuso e conosciuto da tutti coloro che agiscono o entrano in contatto con l’azienda, siano essi collaboratori o soggetti che hanno o intendono intraprendere relazioni commerciali e professionali con L’Anello.

3.8 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Cooperativa, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti aventi caratteri di continuità.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

L’Anello condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un vantaggio e comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i Dipendenti.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come già premesso, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ha oggi assunto un'importanza centrale nel finalizzare il Modello Organizzativo ad una reale attività di prevenzione dei rischi reato.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e l'affidamento ad esso del compito di vigilare sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello organizzativo sono requisiti necessari per poter usufruire dell'esimente dalla responsabilità penale amministrativa della società nel caso in cui si integri un soggetto apicale o subordinato della società integri uno dei reati presupposti previsti dal D.lgs. 231/01, nell'interesse o vantaggio della società stessa.

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza, nella sua composizione unipersonale, deve essere composto da persone di comprovata professionalità ed esperienza, indipendenti ed autonome, che garantiscono un'adeguata conoscenza della vita dell'azienda e della normativa da applicare, dei processi organizzativi e della tipologia di rischi da controllare e che assicurano un'azione di prevenzione e controllo continua.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è dipendente, altresì, dalle dimensioni della Società interessata, tenuto conto delle disposizioni di Legge.

L'Organismo di Vigilanza è istituito in composizione monocratica e tale ruolo è rivestito dall'Avv. Alice Gabardi.

4.2. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'ODV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti sono ottenuti ponendo l'OdV in posizione

gerarchicamente sovraordinata rispetto alle funzioni sulle quali dovrà svolgere attività di vigilanza e controllo, garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'ODV da parte degli organi dell'ente soggetti a vigilanza, garantendo un budget a disposizione dell'OdV per lo svolgimento delle attività di competenza.

PROFESSIONALITÀ

L'ODV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. I componenti dell'OdV devono avere specifiche competenze in materia di Sistemi di Organizzazione e Gestione Aziendale, in aspetti legali ed in aspetti amministrativi e finanziari. Inoltre, i componenti dell'organo di vigilanza devono possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

CONTINUITÀ DI AZIONE

L'ODV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- Essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- Curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative, con particolare riferimento alle attività soggette a controllo.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- 1) Sull'adeguatezza del Modello: il Modello deve essere adeguato all'azienda cui si applica. Il principio di adeguatezza è fondamentale;
- 2) Sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- 3) Sull'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;

- 4) Sull'opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti legislativi e alle modifiche della struttura aziendale.

Nel fare ciò l'Organismo di Vigilanza deve attenersi ai principi fissati dalla giurisprudenza, già richiamati nel presente Modello, e alla successiva elaborazione dottrinale.

Concretamente, da un punto di vista più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente in forma scritta.

Effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale.

Verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:

- tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
- verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
- Garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente.

Raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:

- Sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Cooperativa al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;

- Sui rapporti con Consulenti e Partner.

Promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello.

Riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

Rimanere costantemente aggiornato con attività di formazione e di studio.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del D. Lgs.231/01, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;

- Segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idonee allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l'Organismo in esame a doversi attivare per garantire l'aggiornamento, tempi e forme di tale adeguamento.

L'Organismo di Vigilanza e gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di comunicare:

Immediatamente: eventuali problematiche o segnalazioni significative scaturite dalle attività;

Relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello da parte della Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, valutando le singole circostanze:

1) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione.

2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:

i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

ii) Evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale ovvero il Revisore Contabile qualora la violazione riguardi i vertici della Cooperativa e/o del Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

4.3. Informativa all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Cooperativa ai sensi del Decreto *de quo*. L'esplicita previsione legislativa di veri e propri "*obblighi di informazione*" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza attraverso appositi canali creati *ad hoc*, costituisce un

presidio vitale per il corretto ed efficace adempimento dei compiti

e delle funzioni dell'Organismo stesso.

Per questo è fondamentale l'effettivo funzionamento dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza attraverso l'individuazione di apposite prescrizioni.

Prescrizioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- Ciascun dipendente e/o socio deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno avere forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza tramite "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni ufficioso e informazioni, quali, ad esempio, email o mail boxes. L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti con ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- I consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti de L'Anello, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante i predetti canali informativi dedicati.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa o delle persone accusate in mala fede.

Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- Ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- Alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- Alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza.

Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

Statuto e Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Lo Statuto ed il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza sono parti integranti del Modello.

Formazione e diffusione del modello

Aspetto fondamentale per la concreta efficacia del presente Modello è rappresentato dalla necessità di una corretta conoscenza, diffusione e divulgazione delle regole di condotta e a tal fine L'Anello si impegna ad effettuare, destinando a risorse tanto finanziarie quanto umane, programmi di formazione ed informazione.

La formazione del personale, dagli apicali ai subordinati è gestita dall'Organismo di Vigilanza in stretta cooperazione con il settore delle risorse umane e sarà articolata attraverso piani formativi, sia di carattere generale che specifico, predisposti in base ai rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità.

La formazione del personale verrà quindi effettuata periodicamente e con modalità che ne garantiscano l'obbligatorietà ai corsi, con controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi.

4.4. Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Dovranno essere, altresì, forniti a soggetti esterni alla Cooperativa, ad esempio, Consulenti e Partner, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

Ulteriore requisito essenziale per la creazione e l'attuazione di un adeguato Modello Organizzativo è la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Il sistema disciplinare, allegato al presente Modello, si rivolge e prevede sanzioni sia per i soci e lavoratori della società, siano essi dipendenti apicali o subordinati, sia per soggetti esterni o legati dalla società non da un contratto di lavoro subordinato.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Cooperativa e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c. ovvero del rapporto associativo.

Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nell'allegato Sistema disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.2 Misure nei confronti dei Dipendenti / Soci lavoratori.

L'art. 2104 c.c. dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nei CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per

quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori e dei soggetti apicali

Il Sistema disciplinare prevede un'ampia gamma di sanzioni a carico degli amministratori e di tutti i soggetti apicali onde evitare che l'infrazione commessa dall'apicale venga considerata in modo eccessivamente discrezionale e che i subordinati si sentano gli unici soggetti passibili di provvedimenti disciplinari.

5.4 Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi collegati alla Cooperativa da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

6 ATTIVITA' di COMUNICAZIONE, FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello Organizzativo, L'Anello si impegna a garantire la corretta informazione verso le Risorse Umane già presenti in Cooperativa o in ingresso, e verso tutti i soggetti esterni con cui l'organizzazione intrattiene rapporti istituzionali e operativi.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, in collaborazione con:

- La Direzione Generale;
- I responsabili dell'area formazione;
- I Responsabili delle diverse aree organizzative.

6.1. Informazione e formazione ai Dipendenti e Collaboratori

L'Adozione del Modello Organizzativo (compreso il Codice Etico) è comunicata a tutto il personale dipendente attraverso:

L'invio di una comunicazione della Direzione Generale relativa ai contenuti del D.lgs. 231/2001, che sottolinea l'importanza dell'attuazione in L'Anello di quanto esso prevede;

La diffusione integrale o parziale del Modello Organizzativo (inteso come documento) attraverso la rete informatica aziendale.

Le lettere di assunzione rivolte al personale in ingresso dovranno contenere una dichiarazione con cui i neo assunti prendano atto delle indicazioni contenute nel codice etico e nel Modello Organizzativo.

In caso di aggiornamenti significativi al Modello Organizzativo e al Codice Etico, la Cooperativa provvederà a comunicare a tutti il personale i nuovi contenuti o le modifiche/integrazioni introdotti.

La formazione attinente a questa materia è gestita dalla figura interna a L'Anello referente del sistema 231/2001 e dalla Responsabile dell'Area Formazione, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza. Le iniziative formative possono essere condotte tramite corsi in aula, formazione on line, formazione mirata, partecipazione ad eventi, newsletter.

LA PARTE SPECIALE
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

1. Premessa alla parte speciale

La parte speciale di questo Modello Organizzativo presenta:

- 1) Un quadro completo delle **fattispecie di reato** richiamate dal D.lgs. 231/2001;
- 2) **L'analisi del rischio** di commissione di questi stessi reati nell'ambito di azione de L'Anello. Tale analisi comprende:

La valutazione riguardo alla pertinenza (o non pertinenza) di ciascun reato in riferimento al contesto organizzativo della Cooperativa;

La definizione delle aree, funzioni o ruoli organizzativi sensibili, cioè a rischio di reato, fra quelli indicati dal Decreto,

La valutazione dell'intensità del rischio che il reato possa essere commesso entro l'ambito di azione della Cooperativa.

- 3) L'indicazione dei **presidi e dei protocolli di controllo** per la prevenzione del rischio di reato, e più in particolare:

Indicazione dei processi organizzativi e delle specifiche attività di L'Anello a rischio di reato;

Indicazione dei presidi esistenti nel contesto organizzativo di L'Anello funzionali a prevenire la commissione di reati;

Indicazione dei presidi da integrare a quelli già esistenti per rafforzare la prevenzione di atti illeciti.

1.1. CRITERI di VALUTAZIONE del RISCHIO

Il presente Modello Organizzativo 231/2001 è impostato secondo una logica progressiva. Esso in particolare considera:

- 1) I diversi reati indicati dal D.lgs. 231/2001, compiendo un esame puntuale delle diverse fattispecie;
- 2) Vaglia la pertinenza dei reati nell'effettivo contesto organizzativo e operativo della Cooperativa, considerando in particolare se – nell'ambito dell'attività che L'Anello svolge – possano verificarsi comportamenti classificabili come reati e che possono preludere alla loro commissione;
- 3) Sulla scorta della mappa così prodotta esprimere una valutazione del grado di rischio attribuibile ai reati pertinenti.

La valutazione di pertinenza si riferisce alla rilevanza che il reato può avere per le attività che la Cooperativa svolge. Due sono le condizioni che possono verificarsi:

- 1) Fattispecie di reato non pertinente;
- 2) Fattispecie di reato pertinente.

Il livello di rischio viene espresso considerando:

- 1) Gli eventi critici di un qualche rilievo che costituiscano segnali di allerta;
- 2) La presenza di presidi organizzativi che forniscano indicazione indiretta di attenzione già prefigurata nell'operatività della Cooperativa.

Di seguito i livelli di rischio identificati:

- 1) Rischio **Basso**: l'esame delle attività organizzative consente di ritenere bassa la possibilità che si verifichino i reati considerati, in quanto non si sono verificati eventi sentinella. In L'Anello sono presenti presidi generali.
- 2) Rischio **Medio**: nel corso del tempo in L'Anello si sono manifestati eventi sentinella, si sono cioè rilevate criticità in minima entità che hanno indotto a non trascurare la possibilità che comportamenti localizzati negativi possano amplificarsi. Per questa ragione sono stati posti presidi generali. La costruzione del Modello Organizzativo 231 costituisce un'occasione per definire procedure e responsabilità puntuali;
- 3) Rischio **Alto**: a fronte di criticità rilevate, l'organizzazione non dispone di presidi idonei a fronteggiare il ripetersi o l'estendersi di comportamenti non opportuni. In considerazione della criticità degli eventi, per i quali è prefigurabile un impatto negativo sull'organizzazione, è necessario introdurre presidi organizzativi specifici;
- 4) Rischio **Elevato**: considerato il ripetersi di segnali di criticità, considerato che gli effetti potrebbero essere dilaganti e controproducenti (denunce, cause legali, infortuni), e considerando la mancanza di presidi adeguati l'organizzazione avverte di dover introdurre immediati rimedi, richiamando l'attenzione da parte delle figure responsabili a stabilire indicazioni operative e vincoli organizzativi idonei a minimizzare il rischio di commettere il reato identificato.

1.2. I PRESIDI GENERALI DI CONTROLLO

Di seguito sono indicati dettagliatamente i presidi generali di controllo, i quali:

- 1) Costituiscono modalità con cui L'Anello garantisce funzionalità e correttezza gestionale e operativa;
- 2) Rappresentano allo stesso tempo presidi e controlli preventivi rispetto al rischio di commissione di reati indicati dal D.lgs. 231/2001.

Si tratta di disposizioni e di procedure trasversali, che l'organizzazione ritiene vincolanti a prescindere dalla considerazione di specifici processi gestionali o di particolari tipologie di reato.

Essi riguardano i seguenti aspetti:

1.3. DIVISIONE DEI POTERI E DELLA RESPONSABILITÀ

L'Anello applica il principio della distinzione e divisione dei poteri e delle responsabilità:

Ciò significa che:

A nessuna funzione o ruolo vengano attribuiti poteri illimitati;

I poteri e le responsabilità sono definiti e conosciuti;

I poteri compresi quelli autorizzativi e di firma sono coerenti con responsabilità assegnate;

All'interno di uno stesso macro processo aziendale, intervengono sempre più soggetti, così da garantire un controllo incrociato;

Sono definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'ente.

1.4. CODICE ETICO: aggiornamento, diffusione e formazione

L'Anello adotta un proprio codice etico, che esplica e chiarisce le regole e le modalità di comportamento ritenute vincolanti per tutti coloro che lavorano, collaborano e sviluppano rapporti continuativi con la Cooperativa.

L'Anello assicura la diffusione e la comprensione del codice etico e del relativo sistema sanzionatorio, affinché regole e modalità di comportamento possano essere consapevolmente rispettate dai destinatari interni e esterni.

1.5. TRACCIABILITA'

La tracciabilità di comportamenti e decisioni costituisce un ausilio nella realizzazione delle attività organizzative e/o di servizio; svolge inoltre una funzione deterrente rispetto alla commissione di reati. Per questo, nella Cooperativa L'Anello le operazioni gestionali, amministrative e di servizio:

Sono tracciate a livello informatico dal punto di vista del processo messo in atto;

Sono accompagnate da un adeguato supporto documentale (anche cartaceo) che consente:

- 1) Il controllo puntuale riguardo a motivazioni e caratteristiche dell'operazione (perché e come)
- 2) Individuazione delle persone che hanno autorizzato, effettuato, verificato, registrato l'operazione stessa.

1.6. ATTIVITA' di MONITORAGGIO

Di norma L'Anello realizza attività di monitoraggio e verifica finalizzate:

All'aggiornamento tempestivo dei sistemi di controllo nonché di procure, deleghe e funzioni assegnate;

All'effettuazione di controlli periodici su processi e attività a rischio di reato identificati dal Modello Organizzativo.

1.7. TRASPARENZA delle ATTIVITA'

L'Anello mira a rendere trasparente la sua azione attraverso l'informazione aggiornata e la comunicazione tempestiva verso gli stakeholder. Ciò costituisce un presidio funzionale alla prevenzione dei reati. In particolare:

Adotta strumenti che assicurano agli interlocutori informazione ed elementi di giudizio, che rendono verificabili le principali scelte organizzative;

Tutela l'interesse degli interlocutori richiedendo ai suoi Amministratori e ai suoi Dirigenti di dichiarare conflitti di interesse che dovessero sorgere, sia sul versante politico che sul versante economico e/o amministrativo gestionale, rimettendo i provvedimenti conseguenti al giudizio e alle decisioni degli Organi di Governo.

1.8. CONTROLLI INTERNI

Affinché l'applicazione delle disposizioni ex D.lgs. 231/01 non si risolva in un mero adempimento formale, L'Anello chiede che gli organi e le funzioni di controllo previste per legge, effettuino i controlli con accuratezza allo scopo di:

Aiutare la Dirigenza a migliorare le proprie performance;

Limitare quanto possibile il rischio di commettere reati;

Evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

La complessità organizzativa di L'Anello richiede una puntuale verifica dell'autonomia e della corretta operatività dei servizi dislocati in differenti luoghi.

A tal fine L'Anello:

Pone in capo al CdA la responsabilità generale di controllo in relazione alle diverse parti e articolazioni dell'organizzazione.

L'Anello chiede, infine, all'OdV di monitorare con continuità il funzionamento della Cooperativa affinché esse risulti coerente con le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo.

RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA a LIVELLO di VERTICE

Al fine di consentire una connessione non discontinua tra il CdA, Dirigenza e Organismo di Vigilanza, L'Anello affida ad un membro del CdA il compito di seguire in specifico le attività che il Modello Organizzativo ha identificato come maggiormente critiche e a rischio.

SELEZIONE ACCURATA del PERSONALE

L'Anello si impegna ad adottare e rispettare procedure di reclutamento e selezione del personale volta ad assicurare competenze professionali adeguate allo svolgimento dei compiti e delle funzioni necessarie all'organizzazione;

Tali da individuare persone capaci di agire attraverso comportamenti corretti sotto il profilo etico, nelle relazioni con gli altri e nei contesti in cui operano.

In particolare per le figure che sono destinate a svolgere funzioni amministrative

(soprattutto collegate alla gestione e alla rendicontazione delle risorse economiche) la Cooperativa chiede che all'atto di assunzione dell'incarico venga sottoscritta una dichiarazione che escluda condanne penali significative riguardo a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

DIVIETO DI UTILIZZARE le FUNZIONI di CONTROLLO per ATTIVITA' di TIPO consulenziale

L'Anello stabilisce che i componenti degli Organi e delle funzioni di controllo previste per legge (Revisore Unico) non svolgano attività di consulenza per conto delle Cooperativa.

RISPETTO degli STANDARD di QUALITA' DICHIARATI

L'Anello si impegna affinché i propri servizi e le proprie unità operative adottino, rispettino e rivedano periodicamente gli standard di qualità che costituiscono il riferimento fondamentale delle loro attività.

2. OBIETTIVI E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse della Società come Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partner nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

A tal fine, si ritiene fondamentale che gli stessi siano conosciuti, tanto nella loro formulazione letterale-legislativa, quanto nella loro possibile traducibilità in comportamenti ed esempi concreti.

La presente parte speciale ha, inoltre, lo scopo di indicare norme di comportamento e principi che tutti i destinatari sono chiamati a rispettare in un'ottica di prevenzione del rischio di commissione di reati che comportano la responsabilità penale dell'azienda.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

I PRESUPPOSTI DI COLPEVOLEZZA DELL'ENTE:

1. Criteri di imputazione della responsabilità
2. Sanzioni;
3. Delitti tentati;
4. Responsabilità e vicende modificative;

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

I presupposti di colpevolezza dell'Ente

Il Decreto Legislativo n. 231, rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", costituisce l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia, anche a livello comunitario ed internazionale, nell'ambito della lotta alla corruzione ed ha introdotto

nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità in sede penale a carico degli enti per alcuni reati commessi, a vantaggio o nell'interesse dell'Ente, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale (posizioni apicali), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

La responsabilità della società è esclusa nei casi in cui il reato sia stato commesso dall'autore esclusivamente per perseguire un interesse personale.

Dalla entrata in vigore del decreto e soprattutto negli ultimi anni, sono intervenuti numerosi interventi del Legislatore che hanno esteso la responsabilità penale ed amministrativa degli Enti ad una sempre maggiore gamma di reati.

Merita particolare cenno l'introduzione degli articoli che hanno esteso la responsabilità in materia di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e l'estensione dei reati presupposto agli illeciti in materia ambientale.

CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Criteri di imputazione oggettiva

In applicazione dei criteri di imputazione oggettiva, l'Ente è tenuto a rispondere allorquando il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'Ente e nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo; quest'ultima condizione ricorre allorquando l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire l'Ente e quest'ultimo, grazie all'illecito, abbia ottenuto un vantaggio ovvero sia un risultato favorevole. Per converso, l'Ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'Ente possono essere:

(A) soggetti apicali ovvero soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'Ente; rientrano in tale categoria amministratori, direttori generali, rappresentanti legali, direttori di divisione o stabilimento nonché, in generale, tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione

degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (B) soggetti subordinati, sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali; appartengono a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente, quali collaboratori, parasubordinati e consulenti.

I criteri di imputazione oggettiva dell'Ente si articolano diversamente, a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato:

- se il reato è commesso da un soggetto apicale (A), si presume che l'illecito sia imputabile ad una politica dell'Ente o, perlomeno, ad un deficit organizzativo, ragione per cui l'Ente si riterrà responsabile ove non dimostri la sua estraneità al fatto illecito;
- se il reato è commesso da un soggetto in posizione subordinata (B), la responsabilità dell'Ente viene ricondotta all'inadempimento (doloso o colposo) degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di soggetti in posizione apicale.

Criteri di imputazione soggettiva

I criteri di imputazione soggettiva dell'Ente attengono all'elemento della "colpa": perché l'Ente sia ritenuto responsabile di un reato, l'illecito deve essere "rimproverabile", ovvero sia espressione della politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione.

La responsabilità dell'Ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati efficacemente attuati standard di gestione e di controllo adeguati al settore di operatività dell'Ente.

SANZIONI

Le sanzioni che il legislatore ha voluto collegare alla responsabilità penale e amministrativa delle persone giuridiche sono di varia natura a seconda della forma di commisurazione e dell'incidenza che le stesse hanno sullo svolgimento dell'attività di impresa. Esse possono essere suddivise come segue:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è incentrata sul concetto di "quota" e viene applicata in un

numero non inferiore a cento né superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto dei principi fondanti della teoria penale - preventiva e cioè: della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nella determinazione dell'importo della quota, si tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Il Giudice, infine, porrà in essere un calcolo moltiplicativo assumendo come moltiplicatore il numero delle quote determinato in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito e moltiplicando il valore monetario della singola quota stabilito in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto coinvolto.

Il concetto di quota consente al Giudice di disporre di uno strumento che possa temperare svariati interessi, primo fra tutti, quello dell'efficacia della sanzione unitamente a quelli di perseguire obiettivi di prevenzione generale e di prevenzione speciale.

Le sanzioni interdittive sono quelle che possono comportare conseguenze dirette sull'attività di impresa, in quanto possono consistere nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ovvero del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Va in ogni caso precisato che le sanzioni interdittive possono essere applicate solo per i reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente abbia ottenuto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno un limite temporale minimo di tre mesi ed un massimo di due anni.

Tra le sanzioni interdittive vi è anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività che deve essere applicata solo se le altre sanzioni interdittive sono ritenute dal Giudice inadeguate.

A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel comune ove la Società ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti dell'Ente.

La confisca del reato e la pubblicazione della sentenza trovano, quindi, nella loro stessa attuazione la duplice ratio, rivolta a privare immediatamente l'Ente dal beneficio economico avuto con la commissione del reato e, nello stesso tempo, ad incidere direttamente sulla concezione e percezione che tutti i Partner hanno dell'Ente che ha commesso il reato.

DELITTI TENTATI

Il D.lgs. 231/2001 prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'art. 26 del Decreto stabilisce che “le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001”. L'Ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

RESPONSABILITÀ E VICENDE MODIFICATIVE

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora l'Ente modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato.

In caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall'Ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati

anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

3. I REATI PREVISITI DAL D. LGS. 231/2001

L'Ente può essere condannato a rispondere, unitamente alla persona fisica/autore del fatto, esclusivamente di reati ed illeciti amministrativi individuati dal Decreto, da successive integrazioni del medesimo e da leggi che richiamino il Decreto e integrino l'elenco dei *c.d. "reati presupposto"*.

Alla data di stesura della presente, i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01 e da altre normative ad esso collegate sono i seguenti.

3.1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1) Indebita percezione, truffa e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.lgs. 231/01);

- a) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- b) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dalle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- c) Truffa (art.640c.p.);
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

2) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/01)

- a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- b) Corruzione di persona incaricata di un pubblico esercizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- c) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- d) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- e) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- f) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- g) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.

322-bis c.p.);

h) Concussione (art. 317 c.p.);

i) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis).

3. Truffa aggravata ai danni dello Stato; frode informatica ai danni dello Stato; reati in tema di erogazioni pubbliche.

3.a) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad

Altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

3.b) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

L'art. 24 D.lgs. 231/01 disciplina il reato di *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.”*

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter del codice penale, se commesso in danno dello Stato o di altro

ente pubblico si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la **sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote**. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

4. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis del c.p.);

Nella malversazione assume importanza la mancata o diversa destinazione della sovvenzione, del contributo o del finanziamento ricevuto dallo Stato o da un altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, destinati a iniziative o ad attività di interesse pubblico che ne abbiano motivato l'erogazione. L'indebita percezione si ha invece producendo documentazione o rendendo dichiarazioni false e/o non complete per ottenere indebitamente contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche da parte dello Stato o di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

5. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter del c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente, a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Nell'ambito della truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (640 e 640 bis cp); Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 316 bis e ter) si catalogano una serie di reati che possono essere commessi dalla Cooperativa L'Anello:

- 1) Truffa finalizzata al conseguimento della erogazione;
- 2) Malversazione relativa all'utilizzo del finanziamento.

Aree aziendali coinvolte: tutte;

Misure preventive: Identificazione e continuo aggiornamento dei casi in cui L'Anello richiede o riceve un'erogazione pubblica, nazionale o comunitaria (appalti con contributi o finanziamenti pubblici; contributi o finanziamenti per investimenti; contributi o finanziamenti per formazione).

Esplicita previsione nel Codice Etico del divieto di truffa o malversazione ai danni dello Stato o di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

Riferimenti a procedure e documenti specifici: Codice Etico;

- 3) False dichiarazioni in sede di partecipazione a gare d'appalto (truffa).

Aree aziendali coinvolte: Gare e Contratti

Misure Preventive: Sistema di deleghe che autorizza al rilascio di tali dichiarazioni un numero limitato di persone qualificate.

Attività di controllo gerarchico della documentazione di gara.

- 4) False dichiarazione in sede di richiesta di erogazioni pubbliche (truffa).

Aree aziendali coinvolte: Finanziario; Amministratori;

Misure Preventive: Identificazione degli addetti interni responsabili per l'attività di richiesta della singola erogazione, licenza o autorizzazione;

Attività di controllo gerarchico prima della presentazione della richiesta di erogazione e firma della stessa da parte del solo presidente o in sua assenza vice-presidente.

Verifica del permanere dei requisiti quando l'ente pubblico concede l'erogazione, la licenza o l'autorizzazione.

- 5) False dichiarazioni in sede di richiesta di licenze o autorizzazioni (truffa).

Aree aziendali coinvolte: Amministratori; responsabili di aree interessate;

Misure Preventive: Identificazione degli addetti interni responsabili per l'attività di richiesta della singola erogazione, licenza o autorizzazione;

Attività di controllo gerarchico prima della presentazione della richiesta di erogazione e firma della stessa da parte del solo presidente o in sua assenza vice-presidente.

Verifica del permanere dei requisiti quando l'ente pubblico concede l'erogazione, la

licenza o l'autorizzazione.

- 6) Falsificazione dei rendiconti di attività con finanziamento pubblico (truffa)

Aree aziendali coinvolte: Amministrativa Responsabile dell'attività.

Misure Preventive: Procedura e documentazione tecnica di rendicontazione.

Separazione delle responsabilità fra chi gestisce l'attività e chi formalizza la rendicontazione economica.

Attività di controllo gerarchico.

- 7) Utilizzo di finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi; (malversazione)

Aree aziendali coinvolte: Finanziaria. Amministratori, responsabile dell'attività.

Misure Preventive: Separazione delle responsabilità fra chi gestisce l'attività e chi formalizza la rendicontazione economica.

Attività di controllo gerarchico.

Report periodico dell'OdV sui progetti con finanziamento pubblico.

Si precisa che trattasi di ipotesi criminose rispetto alle quali il livello di rischio deve qualificarsi come **basso** e ciò alla luce del fatto che per attuali politiche aziendali, la Cooperativa L'Ane non ha in essere richieste per l'ottenimento di finanziamenti ed erogazioni pubbliche.

6.) **La frode informatica**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informativo o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o a un altro ente pubblico.

Reati che potrebbero essere commessi dall'Ente:

- 1) Frode informatica in danno della Pubblica Amministrazione.

Aree aziendali coinvolte: Sistema informativo.

Misure Preventive: Controllo dell'utilizzo delle password di accesso ai sistemi

informativi della P.A. legittimamente possedute da personale dell'organizzazione in funzione di eventuali incarichi ricevuti dalla P.A., con particolare riferimento al caso in cui l'accesso al sito protetto da password sia consentito esclusivamente nel quadro di un rapporto contrattuale. Controllo del rispetto delle norme di sicurezza informatica adottate dall'organizzazione.

Rispetto della normativa sulla privacy

7.) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/01);

Art. 25. D.lgs. 231/01 Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a **seicento quote**.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi, da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- 1) Concussione (art. 317 c.p.);
- 2) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- 4) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- 5) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);

- 6) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- 7) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- 8) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Si tratta di reati che potenzialmente possono essere commessi in diverse aree aziendali e a tutti i livelli organizzativi anche se in talune aree come la gestionale o la commerciale, possono essere più probabili. La concussione è un reato che può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai danni della Pubblica Amministrazione e consiste nell'ottenere denaro o altra utilità per sé o per altri, approfittando della propria posizione.

La corruzione è il reato per cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevono denaro o un altro vantaggio per sé o per altri in base ad un accordo con il privato che desidera la soddisfazione di un proprio interesse. L'art. 357, comma 1 del c.p. stabilisce che "[...] sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Un rapporto di dipendenza con l'ente pubblico però non è condizione necessaria per essere considerato pubblico ufficiale in quanto è pubblico ufficiale anche colui che contribuisce alla realizzazione dei fini della Pubblica Amministrazione "con azioni che non possono essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche" (Cassazione Penale, Sez. VI, 85/172191).

Infine la Cassazione ha ulteriormente avvalorato che "la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cassazione penale 7 giugno 2001).

L'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del c.p., è invece colui che pur non avendo nell'esercizio delle proprie funzioni poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, e quindi non può essere considerato un pubblico ufficiale, svolge ugualmente un servizio di pubblica utilità in organismi pubblici. Anche l'incaricato di pubblico servizio per essere tale non è necessario che abbia un rapporto di dipendenza con l'ente pubblico in quanto, come il pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie

mansioni contribuisce alla realizzazione dei fini della Pubblica Amministrazione.

L'istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/01) sono disciplinati dall'art. 319-ter, che andrà a sanzionare (da tre a otto anni) sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio che abusando delle rispettive qualità inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità, sia il privato che promette o effettua la dazione (fino a tre anni).

Corruzione tra privati: secondo il vigente art. 2635 c.c. *“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” nel ddl è sostituito dal testo del nuovo reato “proprio”* (per quanto disposto al I comma) di “corruzione tra privati” che andrà a sanzionare, con la reclusione da uno a tre anni (pene raddoppiate in caso di società quotate), la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Concussione; reati possibili:

- 1) Concussione, ossia abuso del potere derivante dal ruolo di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio per ricevere o farsi promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Aree aziendali coinvolte: tutte

Misure Preventive: Previsione tra i principi del Codice Etico del divieto di ogni pratica concussiva o corruttiva.

Riferimenti a procedure e documenti specifici: Codice etico.

- 2) Agendo in qualità di erogatore di un pubblico servizio, ricevere o farsi promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Aree aziendali coinvolte: gestionale.

Misure Preventive: Conservazione per 10 anni dei documenti predisposti nel quadro dell'attività.

Vigilanza sulle attività.

Riferimenti a procedure e documenti specifici: Codice etico.

Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, ter e quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); reati possibili:

- 1) **Corruzione, ossia promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri.**

Aree aziendali coinvolte: Potenzialmente tutte.

Misure preventive: Previsione tra i principi del Codice Etico del divieto di ogni pratica concussiva o corruttiva.

Identificazione del personale autorizzato, in funzione del suo ruolo, ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Cooperativa.

Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire il controllo dei flussi finanziari e la conseguente impossibilità di costituire riserve di denaro in nero.

Controllo delle fatture passive.

Divieto di effettuare omaggi di qualsiasi natura.

Riferimenti a procedure e documenti specifici: Codice etico.

- 2) **Corruzione nell'attività commerciale. Traffico di influenze illecite.**

Aree aziendali coinvolte: Commerciale.

Misure preventive: Identificazione della funzione autorizzata a partecipare ad una gara o ad una offerta.

Identificazione della funzione autorizzata ad approvare nel prezzo il ribasso di offerta.

Rendicontazione periodica, nei confronti dell'OdV, dei risultati dell'attività

commerciale, con indicatori per tipologia di gara e per Committente.

Riferimenti a procedure e documenti specifici: Codice etico. Regolamento dell'OdV.

3) **Corruzione nell'attività gestionale**

Aree aziendali coinvolte: Gestionale

Misure Preventive: Identificazione della funzione autorizzata a predisporre e far approvare dal Committente gli stati di avanzamento dei servizi.

Identificazione della funzione autorizzata a formalizzare e documentare riserve di qualsiasi natura.

Divieto di effettuare omaggi di qualsiasi natura.

Rendicontazione periodica, nei confronti dell'OdV, dei risultati dell'attività gestionale, con indicatori per tipologia di commessa e per Committente.

Riferimenti procedurali e documenti specifici: Codice etico. Regolamento dell'OdV.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“ATTIVITÀ SENSIBILI”)

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Per definizioni, maggiori approfondimenti ed esempi specifici si rimanda alla Parte Generale del Modello.

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati nei rapporti con la P.A. e di corruzione, le seguenti attività: partecipazione e gestione delle procedure di contrattazione con P.A.

La rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità: **MEDIO**

PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Presidente di **L'Anello** previo concerto con l'Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” di **L’Anello** nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e dei Partner, di:

- a) Mantenere una stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- b) Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- c) Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’**espresso divieto** a carico degli Esponenti

Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori Esterni e Partner, di:

- a) tenere condotte tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (Artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) tenere condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra elencate possano potenzialmente diventarlo;
- c) Creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, anche per il tramite di società controllate, collegate e/o collaboratori:

- a) è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della società, ordini di servizio o eventuali deleghe;
- b) E' fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- c) è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico (inferiore a 50 Euro) o simbolico valore e, in ogni caso, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- d) è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici e, in ogni caso, compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- e) è fatto divieto destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- f) è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- g) è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
- h) è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- i) è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto, in particolare**, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Come previsto dal Codice Etico, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per esiguità del valore o perché volti a promuovere l'immagine ed il marchio della società. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 2);
- d) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- f) Ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio; chiunque riceve omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di **L'Anello** in materia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopo diversi da quelli cui erano destinati;
- i) conferire incarichi di consulenza a soggetti segnalati dalla Pubblica Amministrazione.

Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, **L'Anello** definisce dei principi di attuazione dei comportamenti prescritti all'interno delle attività sensibili, nelle procedure e nelle sottoprocedure di prevenzione.

I principi di attuazione dei comportamenti prescritti sono di seguito riportati:

RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal Presidente oppure da un soggetto da questi delegato.

E' vietato a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

RAPPORTI CON CONSULENTI E COLLABORATORI

Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi autorizza e chi esegue il pagamento. Ne consegue, in considerazione dell'organizzazione aziendale di **L'Anello**, che gli incarichi di consulenza devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, se costituito, dal Comitato Esecutivo.

Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

E' fatto divieto affidare ai consulenti e collaboratori qualsiasi attività che non rientri nel contratto di consulenza.

GESTIONE DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuti dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa e della sua

effettiva utilizzazione.

RAPPORTI CON ORGANI ISPETTIVI

Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempi relative al D. Lgs n. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, ecc) i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione o da soggetto da questi delegato.

Il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato è tenuto a verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; tale copia dovrà essere adeguatamente conservata. Nel caso in cui non fosse stato possibile ottenere il rilascio di una copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questi delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

Il responsabile della funzione deve informare con una nota scritta l'Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all'esito della ispezione, dovessero emergere profili critici.

GESTIONE DEL PERSONALE

Il delegato alla gestione del personale è tenuto a garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:

- a) l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure standard definite dall'azienda per la selezione del personale;
- b) l'esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, accuratamente archiviata dal Responsabile competente secondo le prestabilite procedure interne.

PROCEDURE DI PREVENZIONE

L'Anello adotta un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei

reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le procedure di prevenzione, istituite per il presidio delle attività sensibili sono adottate nelle seguenti aree:

- a) Gestione dei rapporti con la P.A in materia fiscale;
- b) Gestione dei rapporti con la PA in materia di lavoro, previdenza e sicurezza.

Le procedure ed i protocolli adottati da **L'Anello** sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

REATI SOCIETARI

La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 ter del Decreto, che si possono raggruppare in 5 tipologie.

FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

Gli elementi costitutivi del reato.

1) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

*Qualora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali **con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto**, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella

corretta.

Nel caso in cui nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, procurano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2621 CC (false comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'art. 2622 stesso codice (fals comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Ne consegue che, mentre l'art. 2621 CC prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

2) Le relazioni

Il termine "relazione" viene usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati aventi la caratteristica della forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

Sono previste in particolare le seguenti relazioni:

- la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio;
- La relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in Borsa (art. 2428, III comma c.c.);
- La relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 bis, V comma c.c.);
- La relazione degli amministratori con cui si deve illustrare la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, VI comma c.c.);
- La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla

situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.);

- La relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, II comma c.c.);
- La relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e art. 2504 novies c.c.).

3) I bilanci

Quanto alla categoria dei “bilanci”, essa è certamente comprensiva del bilancio d’esercizio o ordinario (artt. 2423 e seg. c.c.) “inteso come strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento, cioè di un’impresa caratterizzata dalla continuità operativa”.

Unitamente ai suddetti si devono considerare in linea generale anche il bilancio consolidato (ossia il

documento contabile destinato a fornire un quadro della situazione economica e finanziaria del gruppo unitamente considerato) e fungere da possibile contenitore di falsità espresse dall’art. 2621 n. 1 c.c. e tutti i bilanci la cui natura è straordinaria, tra cui possono in genere essere compresi quei prospetti contabili che servono ad esporre la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale od in occasione di particolari vicende giudiziarie o amministrative. Sono considerati bilanci straordinari ad esempio il prospetto contabile (ex art. 2433 bis, V comma c.c.) richiesto ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 CC, la situazione patrimoniale redatta con l’osservanza della normativa sul bilancio d’esercizio (art. 2501 ter, I comma c.c.) che accompagna il progetto di fusione (art. 2501, III comma) o di scissione (art. 2504 novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all’istanza di fallimento della società (art. 14 L. fall.).

4) Le altre comunicazioni sociali

E’ bene sottolineare che in linea di principio al fine di individuare quali siano da considerarsi comunicazioni sociali si devono tenere presenti i seguenti requisiti: il primo relativo al soggetto dell’atto, cioè “l’ufficialità”; il secondo determinato dalla sua relazione con l’oggetto, ossia “l’inerenza all’oggetto sociale”; il terzo riguarda i suoi destinatari: “la direzionalità pubblica”.

In merito al primo, la dottrina ed una giurisprudenza ormai consolidata sono concordi

nel ritenere requisito imprescindibile della comunicazione, penalmente rilevante, il carattere dell'ufficialità integrato ogni qualvolta la stessa sia emessa dai soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche loro attribuite nell'ambito di una società già costituita o costituenda. Di conseguenza le cosiddette informazioni confidenziali o private, la cui falsità non potrà integrare gli estremi del delitto in esame, sono prive del requisito dell'ufficialità ma la falsità potrà, nel concorso dei relativi estremi, essere causa di responsabilità penale a titolo di truffa o di aggio di aggio societario.

L'inerenza della comunicazione all'oggetto sociale, ossia il secondo requisito, riguarda il contenuto della dichiarazione.

Essa richiede che l'attributo sociale possa attribuirsi a quelle comunicazioni che hanno una generica attinenza all'esistenza degli affari della società, così ad esempio, non potrà ritenersi "sociale" la dichiarazione degli organi competenti dell'ente sociale destinata ad informare sull'andamento della Borsa nel Paese o all'estero, o quella con cui si comunica che è stata conferita una procura ad un determinato soggetto.

Infine, con il terzo requisito si vuole attribuire rilevanza penale soltanto alle informazioni, ufficiali ed inerenti all'oggetto sociale, che siano potenzialmente riferite ad una pluralità di destinatari.

Il carattere della direzionalità pubblica ossia "*la rilevanza esterna*" che si concretizza ogni qualvolta la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenzialmente soci o creditori) tutelati non come singoli ma come "categorie aperte".

In merito alla forma, anche se teoricamente potrebbe rivelarsi contestabile, è opportuno segnalare che anche solamente la forma verbale potrebbe configurare un'ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente. Ad esempio le false dichiarazioni rese dagli amministratori o dai sindaci o dai revisori contabili all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, o dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.

Non saranno considerate propriamente "sociali" le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali attuano nei confronti degli organi stessi, oppure quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

IL FALSO NELLE SCRITTURE CONTABILI E NEI LIBRI SOCIALI

E' opportuno sottolineare che, in linea generale, anche eventuali alterazioni dei libri sociali, la cui caratteristica è quella di essere istituiti come un "mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi", possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei reati di cui sopra.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in **false attestazioni** od occultamento di informazioni **da parte dei responsabili della revisione**, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. La sanzione è più grave se la condotta ha provocato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo **L'Anello** e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso di reato.

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella **restituzione dei conferimenti ai soci** o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in modo palese o simulato, **fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale**.

In merito al presente reato, soggetti attivi sono gli amministratori (reato proprio) ma vi è la possibilità del concorso dei soci, i quali possono aver contribuito con un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori stessi.

Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di questo reato, di natura contravvenzionale, consiste nel **ripartire gli utili** o acconti sugli utili **non effettivamente conseguiti** o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Anche in questo caso soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il perfezionamento di questo reato si ha con **l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale** e delle riserve non distribuibili per legge.

Tale reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione a cui è stata posta in essere la condotta.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della società controllata, nel caso in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, mentre una

responsabilità degli amministratori della società controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale** o fusioni con altra società o scissioni, **che cagionino danno ai creditori**. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante **attribuzione di azioni** o
- quote in misura complessivamente **superiore all'ammontare del capitale sociale**;
- **sottoscrizione reciproca di azioni** o quote;
- **Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura**, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. In questo caso, però, non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, III comma c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso la **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali** o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato si estingue con il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono unicamente gli amministratori.

TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'impedire o l'ostacolare, attraverso occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)

Comma sostituito dall'art. 3 c.1, lett. b), D.Lgs. 38/2017 che ha previsto l'inserimento dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis *“Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste”*. L'art. 6 del D.Lgs. 38/2017 modifica, sotto il profilo sanzionatorio, la lettera s-bis dell'art. 25 ter, prevedendo in caso di corruzione attiva tra privati (soggetto “estraneo”) *ex art. 2635*, comma 3, l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co 2 de D.Lgs. n. 231/2001 .

Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis, c. 1 c.c.)

Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 38/2017 che ha previsto l'inserimento dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis *“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.”* L'art. 6 del D.Lgs. 38/2017 modifica, sotto il profilo sanzionatorio, la lettera s-bis dell'art. 25 ter prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co 2 de D.Lgs. n. 231/2001 .

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta consiste nel fatto che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Tale reato è considerato come un reato comune per cui può essere commesso da chiunque, compresi soggetti estranei alla società.

TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero si realizzino operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- a) Il reato si realizza con l'esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge. Lo scopo è quello di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, o oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (I comma);
- b) Il reato si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (II comma).

E' bene precisare che:

- la prima ipotesi si basa su una condotta di falsità che persegue il fine specifico di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico)
- la seconda ipotesi delinea un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Aree di attività a rischio

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati societari, le seguenti attività: redazione bilancio ed ogni attività amministrativa societaria ad esso prodromico e/o conseguente.

La rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità: BASSO.

Procedure di prevenzione dei rischi.

In relazione ai reati societari, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio devono essere individuate come segue:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico in generale in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nel suo insieme (redazione del bilancio d'esercizio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali);
- la divulgazione verso l'esterno di dati o notizie anche ulteriori a quelle sopra indicate, inerenti la Società;
- operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- le attività di controllo legalmente attribuite ai Soci e agli altri organi sociali preposti al controllo e alla società di revisione.

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà eventualmente essere integrata dal presidente di **L'Anello** previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra elencate, sono comunque indicati i principi di comportamento che **L'Anello** intende porre a base dell'azione della Società in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto;

- Le misure integrative di prevenzione e controllo.

Saranno infine definiti i compiti di verifica dell'Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, direttori generali, sindaci, dipendenti, liquidatori, ecc.) "soggetti apicali" di **L'Anello**, nonché i dipendenti sottoposti a

vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, questi soggetti saranno di seguito denominati “Destinatari”.

In merito agli amministratori, al dirigente preposto, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto:

- Tutti i Destinatari come sopra descritti siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto)
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espreso obbligo a carico dei Destinatari di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari e ai loro emittenti;

- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;
- f) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è **fatto divieto di**:

a) con riferimento al punto 1:

1.a. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

1.b. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo di appartenenza;

b) con riferimento al punto 2:

2.a. alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;

2.b. illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;

2.c. inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltremisura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenute nel prospetto rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;

c) con riferimento al punto 3:

3.a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente

compresa fra quelle di seguito descritte;

3.b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

3.c. acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge;

3.d. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

3.e. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;

3.f. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

d) con riferimento al punto 4:

4.a. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;

4.b. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

e) con riferimento al punto 5:

5.a. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (price sensitivity);

5.b. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

f) con riferimento al punto 6:

6.a. omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

6.b. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

1.c. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Vengono di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure di prevenzione.

Le regole generali di organizzazione sono di seguito riportate:

(I) Redazione di bilanci, scritture contabili, relazioni ed altri documenti di impresa

Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazioni dei bilanci (bilancio d'esercizio) e degli altri

documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del Presidente, ed elaborati da soggetti da questo delegati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema.

I profili di accesso a tale sistema sono identificati dal Presidente o da soggetto da lui delegato, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei livelli

autorizzativi.

Il controllo delle informazioni comunicate dalle società, incluse nell'area di consolidamento, ai fini della redazione del bilancio consolidato, è affidato al Presidente o a soggetto da lui delegato. Il Presidente, inoltre, cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base della prassi consolidata e, periodicamente, verificata e aggiornata di concerto con il Collegio Sindacale e/o Revisori Contabili. Eventuali variazioni non giustificate dei principi contabili stabiliti dalle procedure, devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

(II) Tutela del patrimonio sociale

Tutte le operazioni relative alla destinazione degli utili, alla costituzione di società, all'acquisto e cessione di partecipazioni, alle fusioni e scissioni nonché tutte le operazioni che possono ledere l'integrità del patrimonio sociale devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali a tale scopo predisposte.

(III) Rapporti con i Sindaci (ove presente il collegio sindacale)

Il Presidente, o suo delegato, incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e/o ai Revisori Contabili deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale e/o Revisori Contabili devono essere documentate e conservate a cura del Presidente o da suo delegato.

Il Presidente assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere, siano messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

(IV) Rapporti con consulenti e collaboratori

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale.

(V) Interessi degli amministratori nelle operazioni della Società

Nel rispetto della norma di cui all'art. 2391 cod.civ., gli amministratori devono dare

notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In conformità a quanto previsto nel Codice Etico della Società, gli amministratori devono astenersi dal votare tale operazione o transazione.

Le segnalazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento.

Procedure di prevenzione

La Società adotta un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati societari.

Il sistema si compone di procedure e protocolli che regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni della Società nell'ambito delle attività sensibili. Le procedure si aggiungono alle prassi applicative diffuse all'interno della Società. Le procedure di prevenzione, poste a presidio delle attività sensibili, sono adottate nelle seguenti aree:

- a) Attività relative al trattamento dei dati contabili / finanziari;
- b) Attività relative alla redazione del bilancio;

Aree aziendali coinvolte: amministrativo, Risorse Umane;

Misure preventive: Evitare di nominare Amministratori, persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati riconducibili a questa fattispecie;

Certificazione del bilancio da parte di un Revisore del Conti;

Esplicita previsione dei principi etici del corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio;

Riunioni periodiche (almeno in corrispondenza del Bilancio);

Selezione del personale amministrativo;

Rispetto delle norme di cui all'art. 49 del D.lgs. 231/2007 relative alle limitazioni

nell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.

Gestione ordinata del piano dei conti.

Controllo della documentazione giustificativa di ciascun incasso;

Controllo della documentazione giustificativa di ciascun pagamento;

Riconciliazioni Bancarie periodiche;

Divieto di effettuare e di incassare pagamenti in contanti non autorizzati;

Controllo gerarchico a campione;

Separazione delle funzioni: chi esegue i documenti è persona diversa da chi fisicamente li esegue.

Riferimenti a procedure e documenti specifici: Codice Etico.

Delitti contro la personalità individuale

La fattispecie di reato

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quiquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

b) Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

c) Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale

pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter CP, consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

e) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

f) Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)

n) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen., ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

g) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 CP, acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

i) Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”. Con questo reato il legislatore ha recepito la Convenzione di Lanzarote criminalizzando il fenomeno noto come

grooming, considerato lesivo della libertà individuale del minore.

j) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La strutturazione del testo normativo prevede sia l'indice di sfruttamento, ovvero una o più condizioni che consentano l'individuazione del reato de quo, quali le retribuzioni molto al di sotto dei limiti contrattuali o sproporzionate rispetto alla mole e al tipo di lavoro, violazioni reiterate riguardo orari di lavoro, riposo e ferie oppure delle norme di sicurezza e igiene, o sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti, che un'aggravante specifica, la quale comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà se il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, o se uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa, nonché l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

E' disposta, infine, l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato. In merito, il giudice può sancire, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Aree di attività a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

a) Utilizzo illecito da parte di componenti degli organi sociali, dipendenti e collaboratori della rete Internet e degli elaboratori elettronici di cui gli stessi dispongono, al fine di distribuire, divulgare o pubblicizzare il materiale pornografico "sfruttando" minori di

anni diciotto, ovvero al fine di distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, ovvero al fine di consapevolmente cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il rischio potenziale è appunto insito nell'utilizzo illecito delle risorse elaborative, dei computer e della rete Internet al fine di collegarsi con siti pedopornografici ovvero memorizzare su computer materiale pedopornografico e divulgare lo stesso a qualsivoglia terzi.

b) gestione di attività operative da parte della Cooperativa, anche in partnership con soggetti terzi, che possa favorire e indurre la realizzazione delle attività illecite sopra descritte;

c) conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato o privo del permesso di soggiorno, proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Cooperativa.

Alla luce della valutazione effettuata, le attività ritenute a rischio sono qui descritte sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi, valutati nell'ambito della tipologia del servizio erogata; laddove appaiano mancanti misure specifiche, sovengono i principi comportamentali più generali inseriti nel presente Modello; sarà cura dell'Organismo di Vigilanza valutare l'eventuale proposta di adozione, anche per quei casi, di specifiche procedure/linee guida o l'adozione di un protocollo specifico.

Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Cooperativa e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel

Modello. In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli

Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;

- Le seguenti procedure aziendali:

a) procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;

b) procedure relative alle attività di cui si occupa la Cooperativa;

c) I CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

a) tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25- *quinquies* e *duodecies* del Decreto);

b) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

c) Utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

d) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *quinquies* e *duodecies* del D.Lgs. 231/2001);

e) tenere un comportamento scorretto nell'uso sia dei computer, sia del software

concessi in uso alla società, nonché degli accessi Internet, che devono essere finalizzati unicamente all'attività lavorativa;

f) accedere a siti pornografici.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

a) si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto 5 infra;

b) la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;

c) In caso di assunzione diretta di personale da parte di **Cooperativa L'Anello**, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

d) se un partner ha la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di **Cooperativa L'Anello**, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");

e) chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;

f) nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per **Cooperativa L'Anello** e di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore

attenzione da parte di **Cooperativa L'Anello** in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;

g) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;

h) **Cooperativa L'Anello** è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e repute imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");

i) **Cooperativa L'Anello** periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

l) nel rispetto delle normative vigenti, **Cooperativa L'Anello** si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

m) **Cooperativa L'Anello** valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";

n) nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, **Cooperativa L'Anello** è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;

o) in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

Procedure di prevenzione

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate, protocolli di controllo presenti in tutte le attività sensibili.

- Segregazione delle attività: applicazione del principio di separazione delle attività in modo che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.

- Tracciabilità: il servizio prestato dagli operatori nell'ambito delle attività sensibili deve essere, ove possibile, adeguatamente registrato. Il processo di decisione, autorizzazione all'intervento e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche

tramite appositi supporti documentali.

- Codice Etico: osservanza a tutti i livelli delle regole comportamentali previste dal Codice etico della Cooperativa.

Inoltre, le procedure aziendali concernenti i diversi servizi erogati dalla Cooperativa, nelle attività sensibili individuate prevedono:

- per il personale neo assunto con funzioni educativo-formative e assistenziali nei confronti di soggetti minorenni, apposito colloquio di valutazione psicologica preliminarmente all'inserimento lavorativo;

- per gli operatori che si rapportano con soggetti minorenni, riunioni periodiche di equipe con la presenza di uno psicologo, con obbligo di verbalizzare quanto emerso;

- apposite riunioni d'equipe tra gli operatori di un medesimo servizio per la programmazione

delle attività, la verifica dell'attività svolta ed il confronto circa le eventuali problematiche incontrate durante lo svolgimento del lavoro;

- compilazione da parte degli operatori/educatori di apposito report settimanale riepilogativo dell'attività svolta;

- compilazione da parte degli operatori/educatori di apposito report attestante gli spostamenti effettuati con l'utenza;

- verifiche del coordinatore del servizio relative al livello di raggiungimento degli obiettivi, per effettuare il costante monitoraggio del servizio erogato.

La Società ha implementato un sistema di controlli volto alla creazione di un canale informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei delitti contro la personalità individuale.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In merito alle procedure e i controlli adottati da **Cooperativa L'Anello** in materia di reati contro la personalità individuale si rimanda, oltre a quello già disposto nei paragrafi precedenti, a quanto descritto nel Codice Etico.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24 bis del Decreto.

Documenti informatici (art. 491-bis cod. penale).

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater CP)

“Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto

da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater”.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. penale)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. penale)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617- quater.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. penale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro

Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. penale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero

1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.”

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. penale)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. penale)

“Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. penale)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

Aree di attività a rischio

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, le seguenti attività: gestione di ogni informazione sensibile diretta e/o proveniente da soggetti privati, pubblici aventi rapporti contrattuali con la Società, nonché utenti dei servizi resi.

La rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità: MEDIO

PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

Avendo individuato attività sensibili in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24- *bis* del D.Lgs. 231/2001, **L'Anello**, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e la garanzia della massima continuità del servizio.

Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti "esponenti aziendali" di **Cooperativa L'Anello** nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Principi generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che **L'Anello** si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

- **Integrità**: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di **L'Anello** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);

- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di

comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;

l) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

m) Distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;

2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;

3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;

4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo

di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;

5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;

6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc...);

7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;

8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Procedure di prevenzione

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- a) **Separazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- b) **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- d) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità

dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare la fattispecie di

attività sensibile descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici.

1) Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:

– identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti

componenti: infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), hardware, software, documentazione, dati/informazioni, risorse umane;

– individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: errori e malfunzionamenti, frodi e furti, software dannoso, danneggiamenti fisici, sovraccarico del sistema, mancato rispetto della legislazione vigente;

– individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;

– identificazione delle possibili contromisure;

– effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;

– definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;

– documentazione e accettazione del rischio residuo.

2) Esistenza di una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:

– definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;

– costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del

trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;

- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.

5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.

6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.

7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.

8) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.

9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).

10) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei

supporti.

11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.

12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).

13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte ai Sistemi Informativi; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME

La fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, richiamati dall'art.25-septies del Decreto e di seguito riportati.

A differenza delle altre ipotesi di reato presupposto previste nel Decreto che richiedono la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa), i delitti di cui alla presente Parte Speciale sono puniti a titolo di colpa.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

E' punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

E' punita la condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

La lesione è grave se:

1. dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2. Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e gravedifficoltà della favella;
4. La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Aree di attività a rischio

La Società ha individuato al proprio interno come sensibili, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi, di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, le seguenti attività: gestione dei rapporti di assistenza di ospiti ed utenti delle strutture, nonché svolgimento dei rapporti lavorativi degli appartenenti a qualsiasi titolo alla compagine sociale ovvero dei soggetti terzi che vengono comunque a contatto con la Società e le sue attività.

La rilevazione del rischio indica un indice di pericolosità: MEDIO – ALTO.

PROCEDURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

Eventuali integrazioni della suddetta area di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente de **L'Anello** di concerto con l'Organismo di Vigilanza, a cui è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Destinatari della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, RSPP e dipendenti "esponenti aziendali" di **L'Anello** nell'area di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella parte Generale Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fini di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

In particolare la Società adotta le seguenti misure generali:

- a) attenta valutazione dei rischi e completa trasposizione degli stessi nel Documento di Valutazione dei rischi;
- b) eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non possibile, loro riduzione al minimo;
- c) riduzione dei rischi alla fonte;

- d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio;
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- j) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- k) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- l) misure igieniche;
- m) misure di protezione collettiva e individuale;
- n) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- o) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza,
- p) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- q) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- r) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Procedure di prevenzione

La Società ha implementato un sistema di controlli volto alla creazione di un canale informativo nei confronti dell'organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Le procedure e i controlli adottati da L'Anello, unitamente

al CODICE ETICO sono da considerarsi parti integranti del presente Modello.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25 duodecies D.lgs. 231/01 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

T.U. immigrazione, art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286, 25 luglio 1998 in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);

Il reato è commesso dal datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari in quanto privi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto del quale non sia stato chiesto – nei termini di legge – il rinnovo, oppure con permesso revocato o annullato, con le seguenti ipotesi aggravanti di cui al comma 12-bis: a) numero dei lavoratori occupati superiore a tre; b) lavoratori occupati minori in età non lavorativa; c) lavoratori occupati sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del c.p. In questo caso l'impresa incorrerà oltre che all'ordinario procedimento penale di cui al comma 12-bis dell'art. 22 del T.U. immigrazione, anche all'applicazione di una sanzione da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

Reati possibili: Utilizzo di lavoratori irregolari.

Aree aziendali coinvolte: Risorse umane; Amministrativa e Gestionale;

Misure preventive: Definizione delle funzioni aziendali responsabili per la selezione e l'assunzione del personale.

Corretta tenuta delle registrazioni amministrative del personale, incluse le denunce INPS e INAIL.

Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire la impossibilità di costituire riserve di denaro in nero poiché il lavoro in nero è necessariamente pagato in nero.

Responsabilizzazione di tutti i Coordinatori dei servizi per garantire la regolarità di tutto

il personale operativo con previsione di sanzioni per omesso o inefficace controllo.

Controllo gerarchico.

Obbligo di segnalazione all'OdV di tutte le non conformità evidenziate con riferimento alla eventuale presenza di lavoratori in nero.

Riferimenti a procedure e documenti specifici: Codice etico. Regolamento dell'OdV.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

Art. 25-octies D.lgs. 231/01 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231-

- 1) Ricettazione (art. 648 c.p.);
- 2) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- 3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- 4) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Il reato di ricettazione si realizza quando qualcuno con lo scopo “di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto” o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere o occultare”. Il riciclaggio avviene quando qualcuno rispetto a denaro o altre cose che provengono da delitti non colposi compie operazioni di sostituzione, trasferimento o altre operazioni per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il caso dell'art. 648-

ter del c.p. si riferisce a chi utilizza attività economiche e finanziarie denaro o altre cose provenienti da un delitto. L'autoriciclaggio, art. 648-ter.1 del c.p., consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri. Si riscontra in modo particolare in conseguenza di particolari reati quali evasione fiscale, corruzione, appropriazione di beni sociali. Il rischio è che l'impresa, con proprio vantaggio, possa essere utilizzata come terminale per attività di ricettazione, riciclaggio e utilizzo di denaro o di altri beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Nell'ambito della ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.) i reati possibili sono:

1) Utilizzo dell'azienda come terminale per l'attività di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Aree aziendali coinvolte: approvvigionamenti; amministrazione

Misure preventive: la funzione preposta agli acquisti deve verificare la regolare e legittima provenienza dei beni acquistati o noleggiati.

I pagamenti e gli incassi non debbono mai essere effettuati per contanti o utilizzando titoli al portatore (escluse le piccole spese affrontate per le attività di Segreteria).

Nessun pagamento o incasso deve essere effettuato in assenza delle relative fatture.

La funzione che stipula i contratti d'acquisto e/o subfornitura deve essere diversa da quella che effettua i pagamenti delle successive fatture.

La funzione amministrativa verifica la coerenza delle fatture passive con gli altri documenti inerenti il processo di acquisto.

Rispetto delle norme di cui all'art. 49 del D.lgs. 231/2007 relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.

Reati di criminalità organizzata

Art. 24-ter D.lgs. 231/01 Delitti di criminalità organizzata.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, dei delitti commesso avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dallo stesso articolo 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

L'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone si associano per commettere più delitti. Circostanze aggravanti sono il possesso delle armi connesso all'associazione per delinquere; il numero degli associati a dieci o più; lo scopo dell'associazione nella commissione dei reati previsti dagli art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 c.p. (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi).

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

Si ha l'associazione di tipo mafioso quando i componenti si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà per commettere reati, per avere in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di autorizzazioni, di concessioni, di appalti e servizi pubblici realizzando profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero per impedire o ostacolare il libero esercizio di voto e procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Aggravanti sono se l'associazione è armata, se le attività economiche gestite o controllate dall'associazione sono finanziate con il profitto di altri delitti.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).

La pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti in cambio di denaro in occasione delle consultazioni elettorali.

Nell'ambito dei reati associativi i reati possibili sono:

1) l'Associazione per delinquere, Associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico – mafioso.

Aree aziendali coinvolte: Amministratori, finanziaria commerciale, erogazione di servizi, Ufficio Gare e Contratti;

Misure preventive: Procedure per il controllo e la gestione delle risorse finanziarie e degli approvvigionamenti, degli utenti, della partecipazione a gare d'appalto e dei rapporti con i collaboratori e dei liberi professionisti.

Riferimenti a procedure e documenti specifici: Codice etico.

Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

Art. 25-bis D.lgs. 231/01 Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

Per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

In tale ambito i reati possibili:

1) Spendita di monete e/o uso di valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede.

Aree aziendali coinvolte: segreteria;

Misure preventive: Riduzione dell'utilizzo di denaro liquido per ricevere ed effettuare pagamenti;

Effettuare pagamenti solo con denaro liquido prelevato dalla Banca.

Riferimenti a procedure e documenti specifici: nessuno.

Reati Ambientali

L'attuale tipologia dell'attività svolta dalla Società rende minimo l'indice di pericolosità.